

Capo II

Dell'impresa agricola

Sezione I

Disposizioni generali

2135. Imprenditore agricolo ⁽¹⁾.

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Vedi, gli *artt. da 8 a 15, L. 3 maggio 1982, n. 203*, in materia di contratti agrari. Vedi, inoltre, per gli imprenditori agricoli professionali e per le società agricole, gli *articoli 1 e 2, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99* e, per la conduzione zootecnica delle alpi, denominata «apicoltura», gli *artt. 2, 3 e 9, L. 24 dicembre 2004, n. 313*.

⁽²⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228*. Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Vedi, anche, il *comma 423 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*. In precedenza l'*art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173*, aveva disposto che fossero imprenditori agricoli anche gli esercenti attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola. Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'*art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558*. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione del suddetto *D.Lgs. n. 228 del 2001*, era il seguente:

«Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».